

## **BGer 9C\_863/2018 vom 18. April 2019**

Bundesgericht, 2019-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_863\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_863_2018)

FR: TF 9C\_863/2018 du 18 avril 2019

IT: TF 9C\_863/2018 del 18 aprile 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorrente postula l'ammissione del gravame e, riferendosi alla motivazione ricorsuale, il rinvio della causa all'UAI per nuovi accertamenti. Così facendo l'insorgente disattende che il ricorso in materia di diritto pubblico è di natura riformatoria e non cassatoria ( art. 107 cpv. 2 LTF ). Sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale di ricorso, si può comunque dedurre che conclude per il riconoscimento di una prestazione superiore a quanto stabilito dai giudici cantonali. Il ricorso è quindi ammissibile, viste le sue conclusioni interpretate secondo la motivazione ricorsuale (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317; 136 V 131 consid. 1.2 pag. 135).

#### **E. 2**

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso ( DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti).

#### **E. 3.1**

Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'assicurato presentava un'incapacità di lavoro del 50% in un'attività adeguata, da cui derivava, fondandosi su un raffronto dei redditi prima e dopo l'invalidità, una perdita di guadagno del 52%, rispettivamente del 55%, che apre il diritto a una mezza rendita d'invalidità. Per quanto riguarda la capacità di lavoro residua, il Tribunale cantonale ha esposto che "la questione medica non necessita ulteriore approfondimento dal momento, come indicato di seguito (n.d.r sulla base del raffronto dei redditi), con un'abilità al 50% in attività adeguate l'assicurato presenta il diritto ad una mezza rendita come postulato con il ricorso". Il Tribunale cantonale ha quindi rinunciato ad esaminare quale fosse l'incapacità di lavoro dell'assicurato, limitandosi, dopo avere elencato acriticamente i diversi rapporti medici agli atti, a prendere atto che l'insorgente aveva postulato il riconoscimento di una mezza rendita. In altre parole, il giudizio cantonale è privo di qualsiasi motivazione relativa all'abilità lavorativa dell'assicurato.

#### **E. 3.2**

Nella sua memoria ricorsuale davanti al Tribunale federale l'insorgente fa valere di avere chiesto con il ricorso del 7 novembre 2017 il riconoscimento di

almeno una mezza rendita d'invalidità, ma non per questo di avere limitato le sue conclusioni a quanto in seguito concesso dal Tribunale cantonale. Il rinvio della causa all'UAI per ulteriori accertamenti medici doveva servire a stabilire la sua reale capacità lavorativa residua.

### **E. 3.3**

I giudici cantonali sono incorsi in un errore, credendo che il ricorrente si era limitato a chiedere con il ricorso del 7 novembre 2017 solo il diritto a una mezza rendita d'invalidità. Come si evince dalle conclusioni di quel gravame, l'insorgente in sede cantonale ha postulato il riconoscimento di almeno mezza rendita d'invalidità. Oltretutto, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alle conclusioni delle parti e può cambiare una decisione a sfavore del ricorrente, ma anche in suo favore accordandogli più di quanto richiesto (art. 61 lett. d LPGA) : la procedura in materia di assicurazioni sociali è infatti, almeno in parte, retta dalla massima ufficiale (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, Basilea, ad art. 61 n. 75). Il Tribunale cantonale non poteva quindi limitarsi a prendere atto delle conclusioni del ricorrente, peraltro interpretate erroneamente, e rinunciare a esaminare la capacità lavorativa del ricorrente, senza violare la massima ufficiale.

Il giudizio dell'8 novembre 2018, in quanto privo di qualsivoglia motivazione in merito all'esame della capacità lavorativa dell'assicurato, viola inoltre le esigenze federali in merito al contenuto delle decisioni impugnabili davanti al Tribunale federale le quali, per essere valide, devono contenere, tra l'altro, i motivi determinanti di fatto e di diritto ( art. 112 cpv. 1 lett. b LTF ). Visto quanto precede, si giustifica di rinviare la causa al Tribunale cantonale affinché completi la decisione impugnata ( art. 112 cpv. 3 LTF ).

### **E. 4**

Il ricorso è manifestamente fondato, per cui la causa può essere evasa con motivazione sommaria ( art. 109 LTF ). Tenuto conto dell'esito del litigio, che è determinato da una censura formale, senza che sia pregiudicato il merito della controversia, si può rinunciare allo scambio degli scritti, anche per ragioni di economia di procedura ( art. 102 al. 1 LTF ; cfr. sentenza 9C\_483/2015 del 28 luglio 2015 consid. 4).

### **E. 5**

Le spese giudiziarie e le indennità per ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1, 68 cpv. 1 e 2 LTF). Il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria ( DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimenti). Nel caso concreto la soccombenza deve essere accollata allo Stato del Cantone Ticino in quanto il Tribunale cantonale, violando la massima ufficiale e l'art. 112 LTF , ha causato delle spese inutili ( art. 66 cpv. 3 LTF , v. anche sentenza 9C\_251/2009 del 15 maggio 2009 consid. 2.1). Il Cantone Ticino dovrà inoltre versare un'adeguata indennità per spese ripetibili al patrocinatore del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.